

COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO

PROVINCIA DI ROVIGO

**PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.124 DEL 25-11-2021
AVENTE AD OGGETTO:**

***AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE - PARTE
ECONOMICA ANNO 2021***

(PREINTESA DEL 22 novembre 2021):

**CERTIFICAZIONE DELLE RELAZIONI
TECNICO-FINANZIARIA ED ILLUSTRATIVA
(ai sensi dell'art. 40 co. 3 sexies del d.lgs. 165/2001)**

Verbale del R.U. n. 19 del 30 NOVEMBRE 2021

IL REVISORE UNICO

Andreetta dott. Giandomenico

COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO (RO)

Verbale n. 19 del 30/11/2021

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE - PARTE ECONOMICA ANNO 2021.**

Questo dì **30 (trenta)** del mese di **NOVEMBRE** dell'anno **2021** il sottoscritto Revisore Unico, nominato con DCC n. 38 del 04/09/2019,

Premesso

- che in data **25/11/2021** gli sono stati inviati, in allegato ad un messaggio di posta elettronica ordinaria, dal Rappresentante Sindacale Unitario Aziendale (RSUA) del Comune di CASTELNOVO BARIANO, signora Gregori Fulvia:

- la **proposta di delibera di giunta comunale n.124 del 25-11-2021**, con richiesta di parere, **avente carattere di urgenza**, riguardante la contrattazione decentrata 2021, in cui si precisa **“che deve essere passata in giunta entro e non oltre il 30.11.2021”**;
- la **“RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 7 SGG. CCNL 21-05-2018 CCDI ECONOMICO 2021”** sottoscritta dal Dott. Gino Prandini in data **24/11/2021**;

- che solo in data **26/11/2021**, **su espressa richiesta del revisore**, il medesimo RSUA ha trasmesso, in allegato ad un messaggio di posta elettronica ordinaria, copia dell'ipotesi di **“Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente - Parte Economica anno 2021 - Artt. 7 e 8 CCNL 21-05-2018 - PREINTESA”** (di seguito, **“preintesa”** ovvero anche **CCDI**) sottoscritta in data **22/11/2021** dalla Delegazione Trattante;

- che, in data 26/11/2021, il rappresentante delle RSU Aziendali ha giustificato, per le vie brevi (telefono), l'urgenza del parere con l'imminente pensionamento del Segretario Comunale e con la conseguente indisponibilità di quest'ultimo nel mese di dicembre;

- che, **con DGC N. 90 del 17-08-2021**, sono stati determinati:

- la **consistenza complessiva del fondo 2021** nelle due parti fissa e variabile, rispettivamente nelle misure di euro **31.151,91** (come nel 2020) e **7.740,20** (euro 7.849,72 nel 2020), per un Totale di euro **38.892,11** (euro 39.001,63 nel 2020);
- l'utilizzo del medesimo fondo per la sola parte indisponibile, non soggetta a contrattazione, per un totale di euro **22.279,42**;

- che, dunque, sulla base della **DGC n. 90/2021**, l'importo **disponibile** per la contrattazione decentrata ammonta a euro **16.612,69** (di cui parte fissa € 8.872,49 e parte variabile € 7.740,20), come risulta dalla tabella di sintesi che segue:

Schema generale riassuntivo di utilizzo del fondo 2021 e confronto con il 2016 (*)

Descrizione	2021	2016	differenza
Indennità di comparto	5.896,80	5.896,80	-
Progressioni orizzontali consolidate anni 2020 e precedenti	16.382,62	22.563,21	- 6.180,59
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa			-
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)			-
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)			-
Totale non disponibile per la contrattazione integrativa	22.279,42	28.460,01	- 6.180,59
art. 68, c.2 b) Premi correlati alla performance individuale,	3.460,08	-	3.460,08
Indennità' condizioni di lavoro ex art.70-bis CCNL 21-05-18	1.573,00	-	1.573,00
art. 68, c.2 d) Indennità' di turno, reperibilità' etc.	2.500,00	5.987,00	- 3.487,00
Compensi per specifiche responsabilità' ex art.70-quinquies, CCNL21-05-18	4.728,00	1.456,00	3.272,00
Progressioni economiche orizzontali 2021 (su fondo fisso)	4.351,61	-	4.351,61
Totale disponibile per la contrattazione integrativa	16.612,69	7.443,00	9.169,69
Destinazioni ancora da regolare		0,82	- 0,82
Totale complessivo del fondo	38.892,11	35.903,83	2.988,28

(*) N.B.: In realtà negli schemi riprodotti nella DGC n. 90/2021, diversamente da quanto sopra, risultano indicati solamente:

- l'importo complessivo del fondo di € 38.892,11, suddiviso tra somme di parte fissa € 31.151,91 e di parte variabile € 7.740,20;
- la composizione del fondo di parte variabile, destinato alla contrattazione;
- la suddivisione del fondo di parte fissa tra somme sottratte alla contrattazione di € 22.279,42 e residua quota da destinare di € 8.872,49.

- che, la determinazione del "**Fondo per la produttività e salario accessorio**" effettuata con la citata DGC n. **90 del 17-08-2021**, tenuto conto degli importi non soggetti al tetto, **non risulta superiore alla consistenza del fondo dell'anno 2016**, come meglio illustrato nei prospetti che seguono (vedasi anche il prospetto di cui alla nota 5):

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 ex art. 67/68 CCNL 21-05-18			
totale parte fissa 31.151,91 + parte eventuale 7.740,20: € 38.892,11 (già al netto della riduzione consolidata ex art. 9 DL n. 78/10).			
FONDO FISSO		2016 ***	2020
F. Consolidato art. 67, c.1	CCNL 21-5-18	-	28.714,55
Incremento art. 67, c.2°	€ 83,20 annui per dip. in servizio al 31-12-15 – dal 2019 **	-	998,40
Incremento art. 67, c.2b	differenziali incremento progressioni econ. **	-	620,87
Incremento art. 67, c.2c	RIA personale cessato anni precedenti **	-	818,09
Incremento art. 67, c.2d	riassorbimento incrementi ad personam	-	-
Incremento art. 67, c.2e	oneri per personale trasferito	-	-
Incremento art. 67, c.2f	economie per riduz. posti dirigit.	-	-
Incremento art. 67, c.2g	riduzione stabile straordinario	-	-
Incremento art. 67, c.2h	Incrementi per incremento dotazioni organiche **	-	-
Verb. R.U. n. 13 del 19/7/2017	Risorse stabili	31.307,04	
Verb. R.U. n. 13 del 19/7/2017	riduzione ex art. 9 DI 78/2010	- 2.592,49	
Totale fondo fisso		28.714,55	31.151,91
FONDO VARIABILE			
Risorse art. 67, c.3 a	Sponsorizz.contributi utenza (Art. 15 c.1 d ccnl 1-4-99)**	-	-
Risorse art. 67, c.3 b	Economie da piani di razionalizz. e riduzione spesa **	-	-
Risorse art. 67, c.3 c	Evasione imu/tari - incentivi tecnici - avvocatura interna**	-	-
Risorse art. 67, c.3 d	RIA mensile residua per cessati nell'anno precedente	-	-
Risorse art. 67, c.3 e	Risparmi da straordinario dell'anno precedente **		790,48
Risorse art. 67, c.3 f	Quota rimborso spese notifica	-	-
Risorse art. 67, c.3 g	Personale case da gioco	-	-
Risorse art. 67, c.3 h - c. 3	Incremento 1,2% monte salari 97 se bil. Consente		4.060,00
Risorse art. 67, c.3 i - c. 5b	Conseguimento obietti. Ente e cntrl secur. Urbana (ex 15, c.5) - reperibilità € 2.148,72 - ob., sic. urbana € 741,00		2.889,72
Risorse art. 67, c.3 k	Integrazioni per personale trasferito per decentramento	-	-
Incr. Art. 32,c.3 ccnl 22-1-04	0,50% monte salari		-
Risorse art.68, c.0	Somme inutilizzate in esercizio precedente di parte stabile**		-
Verb. R.U. n. 13 del 19/7/2017	Risorse variabili 2016	9.278,28	
Verb. R.U. n. 13 del 19/7/2017	decurtazione ex art. 1 c. 236 L. 208/15	- 2.089,00	
Totale fondo variabile		7.189,28	7.740,20
Riduzione per contenimento tetto 2016			-
Importo totale fondo risorse decentrate		35.903,83	38.892,11

** importo non soggetto al tetto 2016, ex dich. congiunta n. 5 ccnl 2016/2018 del 21-05-18.

*** importi rettificati sulla base della asseverazione del R.U del 19/07/2017

- che, con la citata DGC n. **90** del **17-08-2021** sono state determinate le quote del fondo da destinare alle/a Peo/retribuzione accessoria:

Utilizzo del Fondo 2021 (ex art.68 CCNL 21-05-18) per la sola parte indisponibile, non soggetta a contrattazione		
A) SU FONDO FISSO	Progressioni consolidate 2020 e precedenti	16.382,62
	Indennità di comparto	5.896,80
	(somme indisponibili) Totale A1	22.279,42
€ 31.151,91	Quota residua da destinare (per progressioni 2021 o accessorio) Totale A2	8.872,49

B) SU FONDO EVENTUALE	Premi correlati alla performance organizzativa	
	Premi correlati alla performance individuale	
	Indennità condizioni di lavoro ex art.70-bis CCNL 21-05-18 **	
	Indennità di turno, reperibilità ex art. 68, co. 2 d) e compensi ex art.24, c.1, CCNL 14/09/2000 **	
	Compensi per specifiche responsabilità ex art.70-quinquies, CCNL21-05-18 **	
	Ind. servizio esterno, ind. funzione ex art.56 – quater e sexies, CCNL 21-05-18	
€ 7.740,20	Compensi a valere su risorse ex art.67, c.3, lett.c) f) e compensi (istat) ex art.70-ter	
	Totale B	7.740,20
C) Destinazioni ancora da regolare in contrattazione decentrata	(A2 + B)	16.612,69
	TOTALE (A1+A2+B)	38.892,11

- che nella “**preintesa**” – Parte Economica 2021, viene **dato preliminarmente atto** della **avvenuta costituzione** con DGC N. 90 in data 17/08/2021 del fondo per la produttività e salario accessorio per l'anno 2021 e del “*suo utilizzo per la parte non soggetta a contrattazione*”, nelle misure sopra indicate;

- che, successivamente, nella “**preintesa**” – Parte Economica 2021, nel concordare l'importo complessivo da utilizzare in euro **16.612,69** (di cui euro 8.872,49 ed euro 7.740,20 rispettivamente da fondo fisso e da parte variabile), vengono individuate le seguenti specifiche destinazioni:

Fondo fisso		31.151,91		31.151,91
Fondo variabile		7.740,20		
Consistenza del Fondo 2021		38.892,11		
Importi non sottoposto a contrattazione:				
- progressioni consolidate	€ 24.406,95 nel 2020 +	-	8.024,33	16.382,62
- indennità di comparto	€ 5.896,80 nel 2020 +		-	5.896,80
				22.279,42
Importo disponibile per contrattazione decentrata				16.612,69
<i>Quota fissa destinabile alle PO o alla retribuz. accessoria</i>				
Importi sottoposti a contrattazione:				
- programmazione Fondo accessorio				
	performance individuale			3.460,08
	indennità condizioni di lavoro art. 70-bis			1.573,00
	indennità di turno, reperibilità art. 24, c.1			2.500,00
	specifiche responsabilità art. 70-quinquies			4.728,00
				12.261,08
- programmazione Progressioni economiche:				
	da B.4	B.5		353,80
	C.5	C.6		1.580,00
	D.2	D.3		2.417,81
				4.351,61
Importi ancora da sottoporre a contrattazione:				-
				inferiore a: 8.872,49

- che nella **Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria**, sono indicati:

- la **consistenza complessiva del fondo 2021** nelle due parti fissa e variabile, complessivamente pari € **38.892,11** di cui € 31.151,91 di parte stabile ed € 7.740,20 di parte variabile;

- gli **utilizzi** di parte fissa per complessivi euro **31.151,91** e di parte variabile per euro **7.740,20**;

visto

- l'articolo 8, co. 6, del CCNL 21/05/2018 il quale prevede che **“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”**;
- l'art. 67 del succitato CCNL del 21/05/2018, rubricato **“Fondo risorse decentrate: costituzione”**;
- l'articolo 5, co. 3, del CCNL 01/04/1999 il quale prevedeva che **“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”**;
- l'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999, rubricato **“Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività”**;
- l'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, rubricato **“Disciplina delle “risorse decentrate”**;
- l'art. 40, co. 3-bis, del D.Lgs. 30-3-2001, n. 165, il quale stabilisce, tra l'altro, che **“le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5¹, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3². A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato”**;
- l'art. 40, co. 3-sexies, del D.Lgs. 30-3-2001, n. 165, il quale prevede che **“a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia**

¹ “5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”.

² “3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

- a) alla performance individuale;
- b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
- c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”.

e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. **Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1³**;

- l'articolo 40-bis, co. 1, del succitato decreto il quale prevede che **“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo³”**;
- l'art. 9, co. 2-bis del DL 78/2010, secondo il quale, **“a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”**;
- l'articolo 1, comma 456, della Legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014) che ha disposto dal 2015 un effetto riduttivo “a regime” delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, con una decurtazione di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del succitato articolo 9 comma 2bis;
- l'art. 1, comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale prevede che: **“nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”**;
- l'art. 23, secondo comma, del D.Lgs. 25-5-2017 n. 75 (Salario accessorio e sperimentazione), il quale prevede che **“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo**

³ “In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva”.

determinato per l'anno 2016. *A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*”;

- l'art. 239 comma 1 lett. c) del Tuel che affida all'organo il compito di vigilare sulla regolarità contabile, economica e finanziaria dell'attività amministrativa, con specifico riferimento, fra l'altro, **all'attività contrattuale della pubblica amministrazione**, ma (**solo**) limitatamente agli aspetti contabili, finanziari ed economici connessi a tale attività;
- i chiarimenti elargiti dalla Corte dei Conti, Sezione regionale del Molise, con la delibera n. 15/2018, secondo cui, “... *non può ritenersi costituito il Fondo attraverso meri atti “informali” del responsabile del servizio...*”;

richiamati

- la DGC n. **71** dell'**11/06/2021**, avente ad oggetto: “**APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E DEL PIANO OCCUPAZIONALE ANNI 2021-2022-2023**” ed il relativo parere in merito, rilasciato dal sottoscritto R.U. con **Verbale n. 08 del 10/06/2021**;
- la DGC n. **46** del **28/04/2021**, avente ad oggetto: “**APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023**”;
- la DGC n. **49** del **29/04/2021**, avente ad oggetto: “**RETTIFICA DELIBERA DI GIUNTA N. 46 DEL 23/04/2021 AVENTE AD OGGETTO APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023**”;
- la DGC n. **68** del **18/04/2019**, avente ad oggetto: “*Approvazione nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMIVAP) con i criteri ex artt.14 e 15 ccnl 21/5/18*”;
- la DGC n. **114** del **12/09/2019** avente ad oggetto *l'APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI AL PERSONALE ED IL POTENZIAMENTO DEL SETTORE ENTRATE*;
- la DGC n. **90** del **17/08/2021**, avente ad oggetto, per l'appunto, la determinazione della “**CONSISTENZA DEL FONDO PER LA PRODUTTIVITÀ E SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 – CCNL 2016/2018 ARTT. 67 E 68**”;
- L'art. 67 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI <Periodo 2016-2018>, rubricato “**Fondo risorse decentrate: costituzione**”, secondo il quale “**A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi**”.

considerato

- che non è stato prorogato nell'anno 2015 e successivi il blocco delle PEO⁴ già disposto dall'art. 9 del DL 78/2010;
- che l'art. 67 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI <Periodo 2016-2018>¹, prevede, tra l'altro, che *“all'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste”* e che la progressione economica *“... nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti ...”* ed, infine che *“sono fatte salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso all'atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL”*;

esaminati

- l'ipotesi di contratto integrativo (*preintesa*) del **22 NOVEMBRE 2021**, le relazioni che la corredano e, in particolare, la composizione del fondo per la contrattazione integrativa, nelle sue componenti stabili e variabili;

rilevato

- a. come nella **Relazione tecnico finanziaria** del 24/11/2021 a corredo della *“preintesa”*, risulti (tra l'altro) precisato quanto segue:
 - *“Per il 2021, le risorse stabili ammontano a € 31.151,91, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 22.279,42. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili, comprese le progressioni 2021 per € 4.351,61”* (il finanziamento delle progressioni orizzontali è a carico delle **“risorse fisse del fondo**; infatti, l'art. 16 comma 4, del CCNL stabilisce che : *“Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67”*).

⁴ D.Lgs. 27-10-2009 n. 150 - Art. 23. Progressioni economiche

1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.
3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche.

Articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1651-bis.

“I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.

- “Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la **supervisione del Nucleo di Valutazione**”;
 - “Per l’anno 2021 è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali” (omettendo, peraltro, di attestare, con idonee motivazioni, l’avvenuto rispetto del principio di attribuzione selettiva delle PEO – vedasi, in proposito, infra lettera b.);
 - “il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato”⁵;
 - “La spesa prevista nel bilancio 2021 per il Fondo risorse decentrate ... trova copertura ai vari interventi di spesa adeguatamente dotati. Si dà atto che nel bilancio pluriennale sono previsti fondi idonei a finanziare le spese derivanti dal contratto decentrato integrativo anche per gli esercizi successivi”;
 - “Si dà atto della positiva verifica delle disponibilità finanziarie in bilancio a totale copertura delle voci del Fondo:
 - il totale del fondo come sopra determinato è impegnato ai dovuti capitoli del bilancio;
 - le somme per oneri riflessi sono dovutamente impegnate a bilancio;
 - le somme per IRAP sono dovutamente impegnate a bilancio;
 - non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio”;
- b.** che nella Relazione tecnico finanziaria <come già nel 2020, ma quest’anno l’importo delle PEO risulta decisamente più rilevante> manca la **motivata attestazione** del rispetto del **principio di selettività** delle progressioni orizzontali ma, a fronte dei chiarimenti richiesti dal R.U, il Segretario comunale (firmatario della relazione e **componente monocratico del Nucleo di Valutazione Interno (NVI)** del Comune di Castelnuovo Bariano) ha precisato che “... tutto il meccanismo di selettività è **regolato sia dallo SMIVAP, approvato in aprile 2019, che dal CCDI aziendale giuridico firmato il 29-11-19 per il 19-20-21...**”;
- c.** che l’art. 67 del vigente Regolamento di contabilità dell’Ente non sembra prevedere l’ipotesi di rilascio di pareri con carattere d’urgenza, stabilendo che, ordinariamente, il Revisore deve rassegnare il parere entro “5 giorni lavorativi dalla data di richiesta per i pareri richiesti dagli uffici comunali o dagli Amministratori” e che “il sabato non è considerato giorno lavorativo”;
- d.** che, per quanto in premesse precisato, anche prescindendo dal termine (più volte ricordato) di 15 giorni concesso al R.U. per la certificazione delle relazioni, il termine “ordinario” per il rilascio del presente parere, come da regolamento di contabilità, scadrebbe il giorno **venerdì 3 dicembre p.v.**;
- e.** che, in base ai “Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti locali”, predisposti a cura della Commissione “Revisione dei principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti locali” - Area Economia degli Enti locali del CNDCEC “un termine regolamentare non congruo, non consentendo un adeguato controllo, **costituisce una grave irregolarità contabile**” ;

⁵ Il rispetto del limite è meglio evidenziato nella seguente tabella:

	2016	2020	importi non soggetti al tetto	importo netto	differenza
Parte fissa	28.714,55	31.151,91	2.437,36	28.714,55	-
Parte variabile	7.189,28	7.740,20	790,48	6.949,72	- 239,56
Tot.	35.903,83	38.892,11	3.227,84	35.664,27	- 239,56

- f. che non ricorre, in questo caso, la predetta fattispecie (ipotesi di termine **“regolamentare”** non congruo), ma che, comunque, il termine **palesamente insufficiente**, inframmezzato da due giornate festive per il personale dell'Ente (che, pertanto, non è disponibile per assicurare l'indispensabile collaborazione al R.U.), aumenta considerevolmente **“il rischio che l'Organo di revisione non individui errori o irregolarità significative”**;
- g. come, dunque, la **compatibilità dei costi della ipotesi di contrattazione collettiva integrativa, con i vincoli di bilancio** risultanti dagli strumenti di programmazione e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e della contrattazione collettiva, possa essere valutata solo sulla base delle scarse informazioni rese disponibili al revisore e, **comunque, senza possibilità alcuna di effettuare verifiche più approfondite, tantomeno in loco** (considerati sia i tempi a disposizione che gli ostacoli prodotti dall'emergenza sanitaria);
- h. **come**, a mente dell'articolo 8, co. 6, del CCNL 21/05/2018 (più volte citato, che si intende qui ulteriormente richiamato), il quale stabilisce che *“Trascorsi **quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto**”*, **nel rilasciare il presente parere/certificazione, il revisore,** pur tenendo conto (anche) dei risultati delle verifiche, via, via, effettuate nel corso dell'anno, data la particolare complessità del parere, **non ritiene di poter rinunciare al predetto termine;** conseguentemente, l'organo di direzione politica, nell'autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo, in considerazione della gravità delle conseguenze che, anche sotto il profilo delle proprie rispettive responsabilità, potrebbero derivare dalla stipulazione di un contratto privo di copertura finanziaria o in contrasto con i vincoli di bilancio o comunque in contrasto con altre norme imperative, **dovrà adottare comportamenti improntati alla massima prudenza;**

Tanto premesso e considerato,

il sottoscritto Revisore, **preso atto:**

- delle precisazioni pervenute dall'Ente;
- del carattere di urgenza della richiesta di parere determinata dall'indifferibilità della deliberazione della Giunta;

comunque sottolineando il sensibile aggravio del rischio di non individuare errori o irregolarità significative, determinato dalla ristrettezza del termine assegnato e dalla oggettiva impossibilità di effettuare verifiche approfondite;

nel raccomandare all'Ente

- che l'erogazione delle somme avvenga a conclusione del processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati ottenuti e sia correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, da intendersi, per entrambi gli aspetti, **come risultato aggiuntivo rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa;**
- che, nonostante il rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata implichi che le spese del trattamento accessorio e premiante, pur liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, siano stanziati e impegnate nell'esercizio a cui si riferiscono, **l'effettiva erogazione delle somme sia in ogni caso preceduta dalla verifica della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio;**

- la stretta osservanza delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, che impongono di *“trasmettere all’Aran, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l’allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l’indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio, nonché al CNEL;*

ai sensi dell'art. 40 co. 3 sexies del medesimo decreto 165/2001, **nei limiti e con le riserve sopra evidenziati**, certifica le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria al CCDI per l'anno 2021, redatte in base agli schemi approvati con Circolare RGS n. 25 del 19.7.2012, così come sottoscritte dal Segretario Comunale Prandini Dott. Gino in data **24/11/2021**.

San Fior/Castelnuovo Bariano, lì (data della firma digitale)

IL REVISORE UNICO

Andreetta dott. Giandomenico